

**Sentenza del Tribunale del 1° dicembre 2021 — Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)**(Causa T-467/20) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ZARA – Marchi internazionale denominativo anteriore LE DELIZIE ZARA e nazionale figurativo anteriore ZARA – Prova dell'uso effettivo dei marchi anteriori – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2022/C 37/40)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: G. Marín Raigal e E. Armero Lavie, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti H. O'Neill e V. Ruzek, agenti)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:** Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italia) (rappresentanti: P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa e M. Lazzarotto, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 maggio 2020 (procedimento R 2040/2019-4), relativa a un'opposizione tra la Ffauf Italia e la Inditex.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 304 del 14.9.2020.

**Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — YP/Commissione**(Causa T-581/20) <sup>(1)</sup>

**(«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2019 – Decisione di non promozione – Articolo 45 dello Statuto – Comparazione dei meriti – Utilizzo delle lingue nell'ambito delle funzioni svolte da funzionari cui sono state assegnate mansioni linguistiche e da amministratori cui sono state assegnate mansioni diverse da quelle linguistiche – Anzianità nel grado – Presunzione di innocenza – Articolo 9 dell'allegato IX dello Statuto – Obbligo di motivazione – Esecuzione di un accordo di composizione amichevole»)**

(2022/C 37/41)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

**Ricorrente:** YP (rappresentanti: J. Van Rossum e J.-N. Louis, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff, L. Radu Bouyon e L. Hohenecker, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 14 novembre 2019 di non includere il nominativo del ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi nell'ambito dell'esercizio di promozione 2019.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) YP è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 371 del 3.11.2020.

---

**Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2021 — Garment Manufacturers Association in Cambodia/Commissione**

(Causa T-454/20) <sup>(1)</sup>

**[«Ricorso di annullamento – Politica commerciale comune – Regime generalizzato di tariffe doganali preferenziali stabilite dal regolamento (UE) n. 978/2012 – Revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell'uomo – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]**

(2022/C 37/42)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Garment Manufacturers Association in Cambodia (Phnom Penh, Cambogia) (rappresentanti: C. Borelli, S. Monti e C. Ziegler, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan ed E. Schmidt, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale del regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione, del 12 febbraio 2020, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca temporanea dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni prodotti originari del Regno di Cambogia (GU 2020, L 127, pag. 1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Garment Manufacturers Association in Cambodia è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 287 del 31.8.2020.